


PROC. NR. 80896/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile



In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Elena Formica, ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, tra:

████████████████████, cf ████████████████████, elettivamente domiciliata in Milano, corso XXII Marzo n. 5, presso lo studio degli avv.ti Pericle Felisari e Mauro Felisari, che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione in opposizione;

ATTRICE

e

████████████████████ cf ████████████████████, elettivamente domiciliato in Milano, via Archimede n. 41, presso lo studio dell'avv. Rocco Zapparrata, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO IN OPPOSIZIONE

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 25.03.2009 come segue:

per l'opponente: *“Voglia il Tribunale, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, revocare e dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 33985/07 e, in accoglimento delle eccezioni sollevate da ████████████████████, assolvere quest'ultima da ogni e qualsiasi domanda. Con il favore delle spese.”*

per l'opposto: *“Voglia il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere in quanto destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per i motivi contenuti nell'atto difensivo depositato, le eccezioni e domande di parte opposta. Voglia*

confermare altresì il decreto ingiuntivo n. 33985/07 emesso dal Tribunale di Milano; in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede condannarsi l'opponente al pagamento della somma di € 10.010,40 corrispondente alla quota di 1/6 delle imposte pagate dalla ricorrente. Con vittoria delle spese."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.7.2007, il sig. ██████████ chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo di condanna nei confronti della sig.ra ██████████ per il pagamento della somma di € 60.062,81, oltre interessi e spese di lite, a titolo di ripetizione della tassa di registro della sentenza di Monza 3317/06, da ritenersi a carico della medesima sig.ra ██████████ soccombente in quel giudizio.

Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso, emetteva decreto n. 33985 del 19.9 – 11.10.2007, con cui condannava la sig.ra ██████████ al pagamento della somma di € 30.031,40, oltre interessi e spese di lite, in considerazione del fatto che la sentenza del Tribunale di Monza indicata in ricorso aveva disposto la compensazione delle spese.

Avverso detto decreto, la sig.ra ██████████ proponeva tempestiva opposizione con atto di citazione notificato il 13.12.2007. A sostegno dell'opposizione, l'attrice osservava che le spese di registrazione di una sentenza che dispone il trasferimento della proprietà di un bene immobile sono a carico del beneficiario e non possono equipararsi a spese di lite. Evidenziava che, nella specie, la sentenza del Tribunale di Monza aveva dichiarato lo scioglimento della comunione tra le parti su alcuni terreni, assegnandone la proprietà per intero al sig. ██████████ e aveva posto a carico di quest'ultimo un conguaglio. Precisava, inoltre, che la sentenza, peraltro appellata, aveva compensato le spese di lite tra le parti, sicchè non sussisteva l'asserita soccombenza della sig.ra ██████████.

L'opposto, regolarmente costituitosi, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo. Osservava che le spese di registrazione della sentenza erano soggetto al regime di ripartizione delle spese di lite che, nella specie, dovevano essere a carico della sig.ra ██████████, da ritenersi sostanzialmente soccombente.

Con provvedimento del 14.4.2008, questo Giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa documentale, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 25.3.2009 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate.

Solamente parte opponente depositava comparsa conclusionale.

La causa giunge infine a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza del Tribunale di Monza n. 3317/2006, ha disposto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti su alcuni terreni (il sig. ██████ aveva la quota di 5/6 e la sig.ra ██████ la restante quota di 1/6), l'intera proprietà dei terreni è stata assegnata al sig. ██████ e ha posto a carico del medesimo ed a favore della sig.ra ██████ un conguaglio di € 545.991,67.

Contrariamente a quanto sostiene il sig. ██████ in ordine alle spese processuali con la citata sentenza, il Tribunale di Monza non ha applicato il principio della soccombenza (ammesso che la sig.ra ██████ fosse appunto soccombente) ma ha ritenuto di applicare il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. e compensare tra le parti le spese di lite e CTU.

Tuttavia, nel caso in esame, non viene in considerazione la distribuzione delle spese di lite, bensì quella delle spese di registrazione della sentenza stessa.

Per inciso, va precisato che la non definitività della sentenza, attualmente appellata, non influisce sulla decisione della presente controversia, perchè la sentenza di primo grado è comunque provvisoriamente esecutiva, e soprattutto perchè – come si è detto – in questa sede si discute meramente della tassa di sua registrazione.

Come anticipato con il provvedimento del 14.4.2008, questo Giudice condivide le argomentazioni svolte dall'opponente.

L'onere delle spese di registrazione della sentenza di divisione non costituisce spesa processuale, in quanto la sentenza tiene luogo del contratto divisionale, ma soggiace alla stessa regola prevista per le imposizioni in caso di divisione negoziale.

A premesso che la sentenza di divisione, se assegna ad un dividente una porzione immobiliare di valore superiore rispetto a quello della quota originaria, realizza per quella porzione un trasferimento di beni immobili.

Come è noto, la registrazione (obbligatoria) di una sentenza che attua, come nella specie della divisione, il trasferimento di beni immobili, è assoggettata all'imposta di registro (art. 8, lettera A) della tariffa allegata al DPR n. 131/86), allo stesso modo e con la stessa disciplina di un trasferimento negoziale (art. 1), e che, in sede di registrazione, vengono riscosse, oltre alla imposta di registro (proporzionale al valore del bene trasferito), anche le imposte ipotecarie e catastali.



In materia di divisione, il DPR 131/86 prevede che nell'ipotesi in cui ad un convivente siano assegnati beni per un valore complessivo superiore al valore della quota al medesimo originariamente spettante sul compendio da dividere, la parte eccedente è tassata come la vendita (art. 34 dpr 131/86).

Nel caso in esame, al sig. [redacted] sono stati assegnati tutti i beni, dunque un valore superiore di 1/6 rispetto a quello della sua quota (5/6) originaria, e tale differenza di valore è stata valutata con la sentenza in € 545.991,90.

In concreto, le varie voci della tassa di registrazione della sentenza (imposta di registro, ipotecaria, catastale) sono state calcolate sulla differenza di valore conseguita dal sig. [redacted] in più rispetto al valore della quota di cui era già proprietario.

Di conseguenza, il sig. [redacted], in quanto beneficiario del trasferimento della proprietà di quella quota di beni, è il soggetto tenuto al pagamento della tassa di registrazione.

Del resto, proprio quell'importo egli avrebbe pagato se, invece di addivenire a divisione giudiziale, le parti avessero stipulato un contratto di divisione a sua volta soggetto necessariamente a registrazione.

In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese seguono la soccombenza. Dalla nota spese dell'opponente vanno espunte le seguenti voci: spese di "collazione", non essendo dimostrata l'operazione di comparazione tra atti definitivi e minute; diritti per "disamina comparsa conclusionale avversaria", perchè l'opposto non ha depositato conclusionale, parte degli onorari per la comparsa conclusionale, in quanto meramente ripetitiva di argomenti già esposti con l'atto introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo n. 33985/2007 emesso dal Tribunale di Milano a carico di [redacted] e a favore di [redacted];

condanna il sig. [redacted] a rimborsare alla sig.ra [redacted] le spese di causa che si liquidano in € 196,47 per spese, € 1.051,00 per diritti, € 2.800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Milano 29 giugno 2009.

Il Giudice
dott. Lucia Elena Formica

MILANO
TRIBUNALE
CIVILE
2009

27 7 09
C1
Milano